

## CIRCOLARE N° 2 DEL 15.01.2019

### Legge di bilancio 2019

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità che possono maggiormente essere di Vostro interesse.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IVA	
Sono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019. L'aliquota ridotta del 10% aumenterà al 13% dal 2020 e l'aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25,20% nel 2020 e al 26,50% dal 2021.	C. 2
ALiquota IVA 10% DISPOSITIVI MEDICI	
I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari sono inseriti tra i beni a cui si applica l'aliquota Iva del 10%.	C. 3
INTERESSI PASSIVI DELLE IMPRESE IMMOBILIARI	
Per le società che esercitano in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.	C. 7 e 8
ESTENSIONE DEL REGIME FORFETARIO	
<p>I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario (nella misura del 15%) a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell'attività esercitata).</p> <p>In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività.</p> <p>Non rilevano, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime, gli ulteriori componenti positivi (“<i>adeguamento</i>”) indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.</p> <p>Il regime non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari;</li> </ul>	C. 9 - 11

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore o lavoratore autonomo;</li> <li>✓ esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.</li> </ul> <p>Sono, inoltre, state eliminate le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.01.2019.</p> <p>È stata eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime.</p>	
<b>DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI</b>	
<p>È aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu dovuta sugli immobili strumentali.</p>	C. 12
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI</b>	
<p>Dal 1.01.2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È ammessa la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.</p> <p>I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.</p>	C. 13-16
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RICAVI/COMPENSI FINO A 100.000 EURO, DAL 2020 (FLAT-TAX)</b>	
<p>Dal 1.01.2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva del 20%.</p> <p>Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi (adeguamento) indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;</li> <li>b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</li> </ul> <p>Non possono applicare l'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;</li> <li>b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati Ue o SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel</li> </ul>	C. 17-22

<p>territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;</p> <p>c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;</p> <p>d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari;</p> <p>e) a soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;</p> <p>f) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</p> <p>I ricavi conseguiti e i compensi assoggettati ad imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.</p> <p>I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, gli stessi indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.</p> <p>I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.</p>	
---	--

**TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI**

<p>A partire dal 2019 le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un'aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali = 15%) per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;</li> <li>- il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.</li> </ul> <p>L'agevolazione consente di assoggettare ad IRES con aliquota ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra: a) l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili; b) la somma degli investimenti in beni strumentali nuovi e in incrementi occupazionali.</p> <p>La tassazione agevolata è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regime forfetari di determinazione del reddito.</p>	<p>C. 28-34</p>
--	-----------------

#### IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

È abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (web tax), che avrebbe dovuto essere operativa dal 1.01.2019. In sostituzione è istituita l'imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%.

Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro.

C. 35 - 50

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA NON CONSENTITA PER OPERATORI SANITARI

Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse al Sistema TS possono essere utilizzate solo dalle pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Analoga modifica viene disposta anche per i soggetti che effettuano vendita al dettaglio, per i quali l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate, in vigore dal 1° gennaio 2020, potrà essere adempiuto mediante l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

C. 53 e 54

#### CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA PER INVIO CORRISPETTIVI

Il contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi è direttamente concesso al soggetto obbligato all'invio, sotto forma di credito d'imposta compensabile. Ricordiamo che la disciplina previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d'imposta.

Il contributo può essere attribuito per gli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi, entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio.

C. 55

#### CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI COMMERCIALI

Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca (aliquota 21%).

Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

C. 59

È prorogato, anche per il 2019, l'iper ammortamento.

La maggiorazione del costo di acquisizione valevole ai soli fini della determinazione della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing viene estesa anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale dell'impresa in chiave Industria 4.0 (di cui all'Allegato A della legge di bilancio 2017) effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Tra i costi per cui spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina di favore.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, perito industriale o ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Restano applicabili:

→ le disposizioni dell'art. 1, c. 93, Finanziaria 2016; pertanto, l'iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:

- ✓ beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- ✓ fabbricati e costruzioni;
- ✓ specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);

C. 60- 65 e 229

<p>→ dell'art. 1, cc. 35 e 36 della legge di Bilancio 2018, in base ai quali, per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;</li> <li>✓ attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.</li> </ul> <p>La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni contenenti le maggiorazioni.</p>	
<b>PROROGA DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO, ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI E BONUS VERDE</b>	
<p>Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%). Per fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2018.</p> <p>È prorogata per il 2019 anche la detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li> <li>- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li> </ul>	<p>C. 67 e 68</p>
<b>CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO</b>	
<p>Il credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.</p> <p>L'importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa è ridotto da 20 a 10 milioni di euro.</p> <p>Sono indicate più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzo del bonus. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;</li> <li>- sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo.</li> </ul>	<p>C. 70 - 72</p>

<p>Ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.</p>	
<b>CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA</b>	
<p>E' previsto il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Tale credito, per il 2019 e il 2020, è pari al 36% delle spese sostenute e documentate.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.</p> <p>Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. • Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p>	<p>C. 73 - 77</p>
<b>CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0</b>	
<p>Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel 2019.</p> <p>Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17.06.2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.</p>	<p>C. 78 - 81</p>
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA</b>	
<p>Vista la complessità dell'articolo, rinviemo la trattazione ad apposita circolare successiva.</p>	<p>C. 184 - 189</p>
<b>RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER</b>	
<p>Per incentivare l'acquisto di beni strumentali è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019- 2024.</p>	<p>C. 200</p>
<b>INCREMENTO DETRAZIONI PER INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE</b>	
<p>Vengono incrementate, per il 2019, le aliquote delle detrazioni (Irpef) e delle deduzioni (dal reddito imponibile) previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa aumentano dal 30% al 40%. Il medesimo aumento</p>	<p>C. 218 - 220</p>



<p>dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.</p> <p>Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires le stesse aliquote sono aumentate, per il 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.</p>	
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE</b>	
<p>Sono rivalutabili, entro il 30.06.2019, i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2019.</p> <p>L'imposta sostitutiva è pari all'11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola (anziché la precedente aliquota unica del 8%).</p> <p>È fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;</li> <li>- al versamento dell'imposta sostitutiva</li> </ul>	C. 1053 - 1054
<b>ABROGAZIONE ACE</b>	
<p>L'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata dal 2019.</p> <p>Si applica, in ogni caso, l'art. 3, c. 2 D.M. 3.08.2017 relativamente all'eccedenza ACE 2018, la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini Irap.</p>	C. 1080
<b>ULTERIORI NOVITA' – NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 01.01.2019</b>	
<p>Con D.M. del 12.12.2018, il tasso di interesse legale in vigore dal 01.01.2019 è stato fissato allo 0,80%.</p>	D.M. 12.12.2018

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani